

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-473 del 01/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLABETON S.P.A. con sede legale in Comune di Gubbio (PG), Via della Vittorina n. 60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di conglomerati cementizi sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 298/b.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-493 del 01/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLABETON S.P.A. con sede legale in Comune di Gubbio (PG), Via della Vittorina n. 60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di conglomerati cementizi sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 298/b.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 09/05/2016, acquisita al Prot. Com.le 40450 e da Arpa al PGFC/2016/7040,

da **COLABETON S.P.A.** nella persona del Procuratore Tonaceti Vincenzo, con sede legale in Comune di Gubbio (PG), Via della Vittorina n. 60, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione di conglomerati cementizi sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 298/b, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 08/06/2016 Prot. Com.le 49705, acquisita da Arpae al PGFC/2016/8546, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 24/06/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 55238 e da Arpae al PGFC/2016/9526;

Visto che con nota PGFC/2016/10443 del 12/07/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 21/07/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti come riportati in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi; .
- In merito all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in corpi idrici superficiali di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha acquisito il contributo tecnico del Responsabile dell'endo-procedimento ove è espresso parere favorevole condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni;
- in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, il Comune di Forlì con email del 20/07/16 il Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Per quanto concerne lo scarico della ditta in oggetto, trattasi di rinnovo senza modifiche ed essendo pervenuto il parere favorevole di HERA siamo in fase di stesura della relativa autorizzazione”*.
- in merito all'impatto acustico, il Servizio Ambiente e Protezione Civile – Unità Ambiente con e-mail del 20.07.2016 ha comunicato quanto segue: *“La ditta ha presentato documentazione di impatto acustico che è stata trasmessa ad Arpae per parere tecnico, si provvederà a redigere parere o nulla-osta a seguito di parere Arpae”*.
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di condizioni e di prescrizioni, come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione da parte del Comune di Forlì del parere o nulla-osta in merito all'impatto acustico e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, nonché l'acquisizione della documentazione richiesta in materia di emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi;

Atteso che con Nota di Arpae PGFC/2016/11085 del 22/07/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

Atteso che il Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, acquisito il parere da parte del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, ha richiesto documentazione integrativa in merito alla valutazione di impatto acustico, come comunicato alla Ditta da parte del SUAP del Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le n.65328, acquisita da Arpae al PGFC/2016/11346;

Dato atto che in data 12/08/2016, la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 69752 e da Arpae al PGFC/2016/12092;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 06/12/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale- Rapporto istruttorio acquisito in data 11/11/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 64123 del 25/07/2016 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì avente ad oggetto "*AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONVOGLIATE NELLA FOGNATURA NERA DI VIALE BOLOGNA CON RECAPITO ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE DI FORLÌ - PROVENIENTI DALL'INSEDIAMENTO DOVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' DI IMPIANTO BETONAGGIO. DITTA: COLABETON S.P.A.SITO IN VIALE BOLOGNA, 298/B FOGLIO 111 PARTICELLA 1865*", corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2016/11154;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le n. 104116 del 09/12/2016 a firma della Responsabile di P.O. dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì avente ad oggetto "*AUA Ditta COLABETON SPA - V.le Bologna, 298 - RIF. PG. 00040450/16 – NULLA-OSTA ACUSTICO*", acquisito da Arpae al PGFC/2016/17917;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in: **ALLEGATO A, ALLEGATO B e Relativa Planimetria, ALLEGATO C e Relativa Planimetria e ALLEGATO D**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che in particolare che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 274 del 18/04/07 prot. n. 39083/07 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento n. 447 del 08/11/2011 Prot. n. 109392/11 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: atto del Comune di Forlì n° 140 del 21/06/2012;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **COLABETON S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Giovanni Fabbri e la proposta del

provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **COLABETON S.P.A.** (C.F./P.IVA 00482420544), con sede legale in Comune di Gubbio (PG), Via della Vittorina n.60, per **lo stabilimento di produzione di conglomerati cementizi, sito nel Comune di Forlì, Viale Bologna n. 298/b.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;**
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in: **ALLEGATO A, ALLEGATO B e Relativa Planimetria, ALLEGATO C e Relativa Planimetria** e **ALLEGATO D**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Giovanni Fabbri, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 274 del 18/04/07 prot. n. 39083/07 rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi senza modifiche. Con e-mail del 09/06/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento, considerato che non vengono richieste modifiche allo stabilimento, ha comunicato ad Arpae – Servizio Territoriale che non si ritiene necessario richiedere un parere istruttorio.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 21/07/15, sulla base di quanto proposto dal Responsabile dell'endoprocedimento, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E1 “PESATURA CEMENTO” - L'attività rientra al punto 4.8.1 “Carico, scarico, movimentazione frantumazione e conservazione materie prime” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che prevede un limite di 20 mg/Nmc per le polveri e al punto 2. dell'Allegato 4.22 “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g” alla DGR 2236/09 e sm, che prevede un valore limite di 10 mg/Nmc. Si stabilisce il valore limite più restrittivo ai sensi di quanto previsto al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi. Considerato che il sistema di abbattimento è un filtro a tasche (pulizia automatica ad aria compressa) dotato di pressostato differenziale, l'obbligo di autocontrollo annuale è sostituito dal controllo mensile della funzionalità del sistema di abbattimento delle polveri con relativa registrazione mensile su apposito registro, come previsto dal punto 8.1 della DGR 960/99. La Ditta dovrà provvedere entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA ad effettuare un controllo a tale emissione visto che viene stabilito per le polveri un valore limite più restrittivo, sostituibile da un recente controllo;

EMISSIONE E2 “CARICO BETONIERE”- L'attività rientra al punto 4.8.1 “Carico, scarico, movimentazione frantumazione e conservazione materie prime” dei Criteri CRIAER che prevede un limite di 20 mg/Nmc per le polveri e al punto 2 dell'Allegato 4.22 “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g” alla DGR 2236/09 e smi che prevede un valore limite di 10 mg/Nmc. Si stabilisce il valore limite più restrittivo ai sensi di quanto previsto al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi. Considerato che il sistema di abbattimento è un filtro a maniche (pulizia automatica ad aria compressa) dotato di pressostato differenziale, l'obbligo di autocontrollo annuale è sostituito dal controllo mensile della funzionalità del sistema di abbattimento delle polveri con relativa registrazione mensile su apposito registro, come previsto dal punto 8.1 della DGR 960/99. La Ditta dovrà provvedere entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA ad effettuare un controllo a tale emissione visto che viene stabilito per le polveri un valore limite più restrittivo, sostituibile da un recente controllo;

EMISSIONI E3 ed E4 “SILI STOCCAGGIO CEMENTO” - L'attività rientra al punto 4.8.1 “Carico, scarico, movimentazione frantumazione e conservazione materie prime” dei Criteri CRIAER che prevede un limite di 20 mg/Nmc per le polveri e al punto 2 dell'Allegato 4.22 “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g” alla DGR 2236/09 e smi che prevede un valore limite di 10 mg/Nmc. Si stabilisce il valore limite più restrittivo ai sensi di quanto previsto al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi. Preso atto che il sistema di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia (filtro a cartucce con pulizia ad aria compressa), tenuto conto della durata limitata delle emissioni (circa 30 minuti per 2 volte al giorno), gli autocontrolli periodici sono sostituiti dal controllo mensile della funzionalità dei sistemi di abbattimento delle polveri con relativa registrazione mensile su apposito registro, fatta salva l'acquisizione della scheda tecnica degli impianti di abbattimento aggiornata dalla quale risulti l'idoneità al rispetto del nuovo valore limite stabilito di 10 mg/Nmc di Polveri.

Per quanto riguarda le prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri stabilite dalla vigente autorizzazione, la Conferenza di Servizi, all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di riconfermare le prescrizioni indicate nell'autorizzazione n. 274 del 18/04/07 di seguito riportate:

- In ottemperanza ai punti 3.6 e 4.1 della Parte I di cui all'Allegato V del D.Lgs 152/2006, tenuto conto altresì dell'ubicazione dell'impianto, si prescrive la corretta manutenzione e funzionamento dell'impianto automatico di irrorazione per la bagnatura delle corsie di transito e dei piazzali, al fine di evitare la formazione di polvere durante la movimentazione dei materiali e nelle condizioni atmosferiche sfavorevoli (vento forte).
- La Ditta dovrà provvedere al mantenimento in buono stato delle essenze vegetali e della barriera frangivento, per il contenimento delle polveri, installate lungo il perimetro aziendale.
- Le corsie di transito degli automezzi dovranno essere asfaltate e mantenute in buono stato.
- L'altezza dei cumuli non dovrà essere superiore a cinque metri di altezza.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 21/07/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione della documentazione integrativa sotto indicata:

1. scheda tecnica degli impianti di abbattimento delle emissioni E3 ed E4 aggiornata dalla quale risulti l'idoneità al rispetto del nuovo valore limite stabilito di 10 mg/Nmc di Polveri;
2. indicazione circa la presenza o meno di pressostato differenziale negli impianti di abbattimento di cui alle emissioni E3 ed E4.

La Ditta in data 12/08/16 ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione richiesta, che è stata inoltrata agli Enti in data 12/08/16 PGFC/2016/12092.

Il responsabile dell'endo-procedimento ha valutato positivamente la documentazione integrativa prodotta ritenendo necessario aggiornare i valori di portata massima e l'altezza delle emissioni E3 ed E4, e precisare che l'esenzione dall'obbligo degli autocontrolli periodici, già decisa nella seduta della Conferenza di Servizi, viene ulteriormente supportata dal fatto che il sistema di abbattimento (filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa) è dotato di pressostato differenziale, come previsto dal punto 8.1 della DGR 960/99.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 21/07/16 e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. n. 274 del 18/04/07, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 09/05/2016 prot. n. 40450, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di conglomerati cementizi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – PESATURA CEMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a tasche con pressostato differenziale

Portata massima	135	Nmc/h
Altezza minima	4	m

Durata	1,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – CARICO BETONIERE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	10	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E3 – N. 2 SILOS STOCCAGGIO CEMENTO

EMISSIONE N. E4 – N. 2 SILOS STOCCAGGIO CEMENTO

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	10	mg/Nmc
--	----	--------

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dalla attività di produzione di conglomerati cementizi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) In ottemperanza ai punti 3.6 e 4.1 della Parte I di cui all'Allegato V del D.Lgs 152/2006, tenuto conto altresì dell'ubicazione dell'impianto, si prescrive la corretta manutenzione e funzionamento dell'impianto automatico di irrorazione per la bagnatura delle corsie di transito e dei piazzali, al fine di evitare la formazione di polvere durante la movimentazione dei materiali e nelle condizioni atmosferiche sfavorevoli (vento forte).
 - b) La Ditta dovrà provvedere al mantenimento in buono stato delle essenze vegetali e della barriera frangivento, per il contenimento delle polveri, installate lungo il perimetro aziendale.
 - c) Le corsie di transito degli automezzi dovranno essere asfaltate e mantenute in buono stato.
 - d) L'altezza dei cumuli non dovrà essere superiore a cinque metri di altezza.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. **Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento** la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle **emissioni E1 ed E2** (dal momento che viene stabilito per le polveri un valore

limite più restrittivo), sostituibile da un recente controllo. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

5. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni E1, E2, E3 ed E4** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza **almeno mensile**, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 6. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1, E2, E3 ed E4**, così come richiesto al precedente punto 5.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

PREMESSA

- Con la presente istanza di AUA la Ditta richiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 447 del 08/11/2011 Prot. Prov. n. 109392/2012, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dai piazzali di deposito materiali inerti aventi una superficie complessiva pari a mq 445,00, di cui mq 147,00 impermeabili (c.a. = 1) e mq 298,00 permeabili (c.a. = 0,30) ;
- Il sistema di trattamento installato risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06 ed è costituito da una vasca di sedimentazione in continuo avente un volume complessivo di mc 16,98 di cui mc 1,41 per accumulo fanghi e un tempo di permanenza >45 minuti;
- E' stato acquisito parere favorevole con prescrizioni di Arpa in data 23/05/2008 Prot. Prov. n. 53751 rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, confluisce in un fosso di scolo afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La Conferenza di Servizi nella seduta del 21/07/16 ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, ribadendo le medesime condizioni e prescrizioni integrate dall'inserimento di una prescrizione, in analogia ad impianti simili, relativa all'obbligo di effettuare un autocontrollo triennale dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza".

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 01/04/2008 al Prot. Prov. n. 33320 a firma dell'Ing. Luca Senni;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario a firma dell'Ing. Roberto Santolini acquisito agli atti di Arpa in data 10/05/2016 al PGFC 2016/7040 (**allegata**)

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Viale Bologna, n. 298/B – Forlì (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di betonaggio
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dai piazzali adibiti a deposito materiali inerti aventi una superficie complessiva pari a mq 445,00, di cui mq 147,00 impermeabili (c.a. = 1) e mq 298,00 permeabili (c.a. = 0,30)
Sistemi di trattamento	Impianto costituito da una vasca di sedimentazione in continuo avente un volume complessivo di mc 16,98 di cui mc 1,41 per accumulo fan-

	ghi e un tempo di permanenza >45 minuti
Pozzetto fiscale di controllo	<i>Pozzetto di prelievo</i> posto subito a valle dell'impianto di sedimentazione
Corpo Recettore	Fosso di scolo afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza". I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpaie Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpaie SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpaie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 40450 del 10.05.2016 presentata dalla Sig. Tonaceti Vincenzo in qualità di Legale Rappresentante della ditta “Colabeton S.p.a.”, tesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall’insediamento dove si svolge l’attività di impianto di betonaggio della Ditta Colabeton S.p.a., sito in Viale Bologna n. 298/b (Foglio 111 particella 1865) individuati negli atti presentati
- Visto il parere favorevole di ARPAE Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 52870 del 17.06.2016;
- Visto il parere favorevole di HERA acquisito dal Comune di Forlì al PG 57182 del 01.07.2016;
- Visto l’atto del Comune di Forlì n° 238 del 14.07.2008 con cui veniva autorizzato lo scarico in oggetto, e successivo atto di rinnovo n° 140 del 21.06.2012;
- Atteso che la Ditta dichiara nella che non vi è stata diversa destinazione d’uso, ampliamento, ristrutturazione, modifica agli impianti fognari e agli eventuali impianti di trattamento e l’attività non è stata trasferita in altro luogo; che non vi è stata modificazione della natura, entità e modalità degli scarichi e comunque non vi è mutamento del ciclo tecnologico o delle sostanze utilizzate, rispetto a quanto indicato in sede di rilascio dell’Autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell’art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell’endo-procedimento;
- e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell’autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PREMESSA

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

Responsabile dello scarico:	Tonaceti Vincenzo
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Viale Bologna , 298/b
- Destinazione dell'insediamento:	Impianto di Betonaggio
- Classificazione dello scarico:	acque reflue industriali: acque di prima pioggia da dilavamento di area di lavorazione di 2054
- Potenzialità dell'insediamento	700 mc/anno
- Recettore dello scarico:	fognatura pubblica nera tipo A

2. Con frequenza triennale la Ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare all'Autorità Competente ed all'ARPAE:
 - Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue industriali per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato .
3. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: acque di prima pioggia aree adibite alle lavorazioni 2054 mq.
4. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
 - pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
6. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
7. Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale 286 del 14.02.2005 e 1860 del 18.12.2006 e

pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.

8. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
9. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
10. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
11. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
13. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
14. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
15. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R: 59/2013.
16. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
17. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
18. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il

prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

19. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
20. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità;
21. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema acustico-visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli.
22. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.
23. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte2, par.5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
24. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta. La ditta, qualora non ne fosse in possesso, prima dell'attivazione dello scarico, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
25. I guasti agli impianti o fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità Competente ed all'ARPAE;
26. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
27. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
28. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;
29. Devono essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento

30. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
31. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
32. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: copia dello schema di rete fognaria di cui all'atto del Comune di Forlì n°238 del 14.07.2008

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

Vista la domanda di AUA presentata dalla Ditta COLABETON SPA per lo stabilimento sito in V.le Bologna, 298 contenente la documentazione di impatto acustico a firma del TCA F. Lelli;

Visto il parere Arpae – Distretto di Forlì pervenuto al Comune di Forlì in data 21/7/2016 P.G. 0063155;

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del 21/7/2016 con cui si richiedono integrazioni alla documentazione di impatto acustico ;

Viste le integrazioni pervenute al Comune di Forlì in data 12/8/16 P.G. 0069752 da cui si evince che le fonometrie sono state eseguite nel mese di Agosto, periodo nel quale a detta dello stesso TCA, il clima e l'impatto acustico sono poco rappresentativi della condizione esistente nel restante periodo dell'anno;

Visto l'ulteriore parere Arpae – Distretto di Forlì pervenuto al Comune di Forlì via pec in data 30/11/16 P.G. 101584 con cui si propone l'esecuzione di fonometrie in un periodo dell'anno caratterizzato da una maggiore attività ;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente
2. siano eseguite due fonometrie in P2 e P12 con le modalità già seguite ed espresse nella richiesta di integrazioni della pratica di AUA in un periodo dell'anno caratterizzato dalla maggiore attività giornaliera della ditta Colabeton ;
3. gli esiti di tali misure dovranno essere oggetto di una relazione acustica a firma di tecnico competente in acustica, da inviare agli organi competenti entro il 31/07/2017 e, contenente l'evidenza del rispetto dei limiti di emissione assoluti e differenziali presso i ricettori; detta relazione dovrà altresì contenere la descrizione delle eventuali opere di mitigazione acustica da realizzare, qualora necessarie.

Resta fermo che qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge,

Si avverte che il presente provvedimento non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.